



Ai Dirigenti/Direttori delle Unità
Organiche e Strutture del C.N.R.

LORO SEDI

Oggetto: Durata e Proroga degli assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre n. 240, come integrato e modificato dal D.l. 76/2020 convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120

Nelle more dell'emanazione del nuovo disciplinare, appare opportuno ricordare quanto previsto dalla normativa attualmente vigente, con specifico riferimento alla durata e alla proroga in materia di assegni di ricerca.

La legge 30 dicembre 2010 n. 240 *“Norme in materia di organizzazioni delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*, al comma 3 dell'art. 22 *“Assegni di ricerca”* ha previsto espressamente che *“Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.”*

Sulla materia è recentemente intervenuto il D.l. 76/2020 - convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 - che, integrando il citato art 22, ha previsto che *“I soggetti di cui al comma 1, possono rinnovare assegni di durata anche inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale”*.

Dunque, il dato testuale della norma - così come modificata - prevede la possibilità di una durata inferiore all'anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, solo per il caso di rinnovo dell'assegno di ricerca (e solo se coincidente con la durata residua del progetto, inferiore all'anno, per il quale l'assegno è stato conferito).



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Direzione Centrale Gestione delle Risorse

Ufficio Reclutamento del Personale

Unità Contratti di Lavoro

In ogni caso, si potrà procedere con il rinnovo dell'assegno di ricerca solo a valere sulle risorse del progetto sul quale è stato bandito l'assegno, e solo se previsto nel piano finanziario presentato al soggetto finanziatore.

Diversamente, in caso di conferimento di assegno di ricerca, non potrà mai procedersi con una durata che sia inferiore all'anno.

Resta fermo il limite relativo alla durata complessiva degli assegni di ricerca che, tenuto conto anche di eventuali rinnovi, non può superare i 6 anni, come risultante dal combinato disposto dall'art. 22, comma 3 della citata Legge 240 e dell'art 6, comma 2bis, della L. 27 febbraio 2015 n. 11, di conversione del D.L. 31 dicembre 2014 n. 192.

Rimane confermato, altresì, l'ulteriore limite temporale previsto dal comma 9 dello stesso art. 22, a mente del quale *“La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'art. 24, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli Enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi (...)”*.

*Il Dirigente dell'Ufficio
Reclutamento del Personale*

*Il Responsabile dell'Unità
Contratti di Lavoro*